

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI SOGGETTI PRIVATI PER LA PROMOZIONE E L'INCENTIVAZIONE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA

Art. 1) Premesse e finalità

Premesso che nel settore edilizio abitativo esiste un significativo potenziale di risparmio energetico e che la Provincia di Udine intende ridurre il consumo di energia e l'emissione di gas climalteranti attraverso la promozione di azioni volte ad incrementare l'efficienza energetica in edilizia;

Viste le diverse disposizioni legislative e regolamentari in materia di risparmio energetico (in particolare il D.Lgs. 19 agosto 2005, n.192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia" e s.m.i., il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" ed il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE") che stabiliscono criteri, condizioni e modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili con conseguente diversificazione energetica, per contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto e per promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico;

Considerato che la Provincia di Udine intende incentivare specialmente gli interventi edilizi atti a ridurre la domanda di energia delle abitazioni, garantendo nel contempo la qualità costruttiva degli edifici;

Il presente Regolamento, in attuazione dell'articolo 20, della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti Locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport) disciplina una specifica fattispecie di intervento finanziabile, la relativa percentuale di finanziamento, i criteri e le modalità per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi, così come previsto dall'art. 20, comma 3, della L.R. 24/2006. In particolare, il presente Regolamento disciplina le procedure per la concessione dei contributi ai soggetti privati per la promozione e l'incentivazione dell'efficienza energetica in edilizia.

Art. 2) Definizioni

1. Edificio: è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici.
2. Edificio di nuova costruzione: è un edificio per il quale la data di inizio lavori sia successiva alla data di apertura dei termini di decorrenza del presente Regolamento.
3. Riqualficazione energetica: per interventi di riqualficazione energetica di edifici esistenti si intendono gli interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui al D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.; ai fini del presente Regolamento, la data di inizio lavori deve

essere successiva alla data di apertura dei termini di decorrenza del presente Regolamento.

4. Prima casa: immobili destinati ad abitazione principale, ad eccezione di quelli considerati "di lusso" sulla base del D.M. 2 agosto 1969, in cui il richiedente ha la propria residenza, o in cui intende trasferirla entro 6 mesi dalla data di agibilità o di fine lavori.
5. Ambiente climatizzato: vano o spazio chiuso che, ai fini del calcolo, è considerato riscaldato o raffrescato a determinate temperature di regolazione.
6. Superficie utile riscaldata: area del pavimento degli ambienti climatizzati, comprendente l'area di tutti i piani se più di uno, intesa al netto delle pareti perimetrali e di tutti i divisori verticali, ad esclusione comunque di garage e parti comuni. E' la superficie da considerare, ai fini del presente Regolamento, per il calcolo del contributo per edifici di nuova costruzione ed unità abitative comprese in edifici di nuova costruzione.
7. Fonti energetiche rinnovabili: ai fini dei presenti criteri sono considerate fonti energetiche rinnovabili il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche e le biomasse combustibili.
8. Titoli di efficienza energetica (certificati bianchi): certificati attestanti il conseguimento di risparmi di energia grazie a misure di miglioramento dell'efficienza energetica;
9. Indice termico dell'involucro: valore indicativo del fabbisogno di energia termica specifico dell'involucro, parametrizzato rispetto alla fascia climatica di riferimento e alla superficie utile riscaldata, calcolato secondo le modalità indicate nell'art. 5. I valori di fabbisogno, in funzione del grado di efficienza energetica rappresentato, si dividono in due categorie: "A" e "B".
10. Valutazione "Più": può essere assegnata se nella costruzione vengono utilizzati principalmente materiali e soluzioni ecosostenibili; la valutazione si effettua secondo le modalità indicate nell'art. nell'art. 5 punto 1.

Art. 3) Soggetti beneficiari, interventi ammissibili e requisiti tecnici specifici dell'intervento

1. Possono presentare domanda di finanziamento i privati cittadini proprietari e/o comproprietari di edifici siti sul territorio della Provincia di Udine, destinati a civile abitazione. I richiedenti devono avere la residenza presso l'edificio oggetto degli interventi ovvero, in caso di nuove costruzioni, ristrutturazioni, acquisto di un'unità abitativa, dovranno trasferirvi la stessa entro 6 mesi dalla data di agibilità o di fine lavori (1).
2. Sono ammessi a finanziamento:
 - a) edifici di nuova costruzione adibiti a residenza come prima casa;
 - b) edifici soggetti ad interventi globali di riqualificazione energetica dell'involucro edilizio e adibiti a residenza come prima casa, o per i quali si prevede un cambio di destinazione d'uso a residenza come prima casa.
3. Nei casi previsti dalle precedenti lett. a) e b), sono ammessi a finanziamento edifici unifamiliari con superficie utile riscaldata di massimo 240 mq e unità abitative con superficie utile riscaldata di massimo 160 mq (esclusi comunque garage, parti comuni, pertinenze e vani accessori).
4. Ai fini del presente Regolamento, gli interventi di ristrutturazione con totale demolizione e ricostruzione sono considerati al pari delle nuove costruzioni.

¹ La residenza dovrà essere trasferita entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'agibilità per interventi edilizi soggetti (art. 27 L.R. 19/09); per gli eventuali interventi non soggetti a rilascio dell'agibilità, si considera la data di fine lavori.

5. Per accedere al finanziamento dovrà essere dimostrato che l'intervento è finalizzato al risparmio energetico conseguito con interventi sull'involucro edilizio e, a tal scopo, l'erogazione del finanziamento è subordinata all'ottenimento di un indice termico minimo dell'involucro "B", verificato con le modalità indicate nell'art. 5 punto 1.
6. Oltre all'indice termico dell'involucro indicato nel punto 5 del presente articolo, l'erogazione del finanziamento è subordinata al controllo dei seguenti parametri e requisiti, verificati con le modalità indicate nell'art. 5 punto 1:
 - a) assenza o attenuazione dei ponti termici dell'edificio;
 - b) sfasamento e trasmittanza termica periodica degli elementi strutturali opachi esposti a irraggiamento solare;
 - c) ombreggiamento delle superfici vetrate;
 - d) tenuta all'aria dell'edificio.
7. Per le richieste di contributo per singole unità immobiliari, le opere edilizie ed il calcolo dell'indice termico dell'involucro devono comunque riguardare l'intero edificio.
8. La data di inizio lavori deve essere prevista dopo 30 giorni ed entro 1 anno dalla data di presentazione della domanda di contributo, e comunque successivamente alla verifica del progetto di cui all'art. 5, punto 3 lett. a) del presente Regolamento.
9. Il beneficiario del contributo provinciale si impegna a pubblicizzare adeguatamente l'ottenimento del predetto contributo. In particolare, durante l'esecuzione dei lavori, sul cartello di cantiere si dovrà riportare la seguente dicitura "Realizzazione con il contributo dell'Amministrazione Provinciale di Udine – Assessorato all'Energia – Ass....". Al momento della liquidazione del contributo, verrà consegnata al beneficiario una targa attestante l'ottenimento del contributo provinciale per la realizzazione dell'intervento che dovrà essere posizionata sull'edificio (o sui manufatti di pertinenza) in modo da darne adeguata visibilità.

Art. 4) Criteri di determinazione del contributo

1. Fermo restando quanto indicato all'art. 3 punti 2 e 3, i criteri di per la determinazione dell'incentivo sono di seguito determinati.
2. Per gli edifici di nuova costruzione:
 - a) contributo in conto capitale, calcolato in base alla superficie utile riscaldata dell'edificio, per la costruzione di nuovi edifici con indice termico dell'involucro "B", così come definito nella tabella degli importi e coefficienti, riportati nella Tabella 1 allegata al presente Regolamento;
 - b) maggiorazione del contributo, calcolata in base alla superficie utile riscaldata dell'edificio e secondo i coefficienti della Tabella 1, per la costruzione di nuovi edifici nei casi in cui:
 - si preveda un indice termico dell'involucro "A";
 - si dimostri una copertura parziale o totale dei fabbisogni energetici mediante energia da fonti rinnovabili;
 - si preveda l'utilizzo di materiali e soluzioni ecosostenibili (valutazione "Più");
 - il nucleo familiare del richiedente rientri in una soglia ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) inferiore a 30.000 €.
3. Per gli edifici soggetti ad interventi globale di riqualificazione energetica:
 - a) contributo in conto capitale, calcolato nella percentuale del 30% sulle spese sostenute fino ad un massimo di 80.000,00 €, per interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti con indice termico dell'involucro "B", come riportato nella Tabella 2, e precisamente:
 - interventi di isolamento dell'involucro (pareti, solai, coperture);
 - sostituzione delle finestre comprensive di infissi;

- opere murarie di demolizione, smaltimento e ripristino necessarie al completamento delle opere summenzionate;
 - installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata con recupero termico passivo (è escluso dal contributo qualsiasi altro tipo di impianto);
 - sono escluse le spese di progettazione e collaudo.
- b) maggiorazione del contributo, calcolata nella percentuale massima del 30% sulle spese sostenute fino ad un massimo di 80.000,00 € e secondo i coefficienti della Tabella 2, per interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti nei casi in cui:
- si preveda un indice termico dell'involucro "A";
 - si preveda l'utilizzo di materiali e soluzioni ecosostenibili (valutazione "Più");
 - il nucleo familiare del richiedente rientri in una soglia ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) inferiore a 30.000 €
4. Gli immobili soggetti a finanziamento non potranno essere venduti, ceduti o essere oggetto di frazionamento in più unità per un periodo di 5 anni a partire dal saldo del contributo, fatta salva la possibilità di restituire alla Provincia di Udine il contributo ricevuto in una quota proporzionale agli anni rimanenti, maggiorata dei relativi interessi calcolati in base a quanto stabilito al Titolo III, Capo II della L.R. 20 marzo 2000 n. 7 e s.m.i.

Art. 5) Modalità di verifica dei requisiti tecnici

1. Le indicazioni tecniche, le modalità di calcolo dell'indice termico dell'involucro, i metodi di valutazione dei requisiti di cui all'art. 3 punti 5 e 6, i valori limite da rispettare, nonché i requisiti per la valutazione "Più", sono riportate nell'allegato D del presente Regolamento. Per garantire l'uniformità di calcolo, la confrontabilità dei risultati e le verifiche dei dati inseriti, il calcolo dell'indice termico deve essere effettuato con il software (foglio di calcolo Excel) messo a disposizione dalla Provincia di Udine.
2. Il livello di tenuta all'aria dell'edificio di cui all'art. 3 punto 6 lett. d) deve essere verificato a fine lavori secondo la norma EN 13829 metodo A e deve essere inferiore ai valori limite riportati nell'allegato D del presente Regolamento.
3. L'erogazione del contributo è subordinata alle seguenti verifiche tecniche:
 - a) verifica del progetto, del calcolo dell'indice termico dell'involucro e dei requisiti di cui all'art. 3 punto 6;
 - b) verifica delle opere in cantiere e della rispondenza delle stesse con quanto indicato in fase di progetto e calcolo, attraverso fotodocumentazione e sopralluoghi in situ (min. 2).
4. Le verifiche tecniche di cui al punto 3 lettera a) del presente articolo, sono effettuate entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo. L'esito delle verifiche, con l'ammissibilità al finanziamento e l'eventuale richiesta di integrazioni, verrà comunicato al beneficiario a mezzo raccomandata. Le eventuali integrazioni, salvo diversa indicazione, dovranno essere fornite entro 30 giorni dalla di ricevimento della comunicazione.
5. Il calcolo dell'indice termico dell'involucro si applica all'intero edificio e non alle singole unità abitative, anche nei casi in cui il contributo riguarda le singole unità.
6. Le verifiche tecniche e amministrative sono effettuate dalla Provincia di Udine anche avvalendosi di organismi esterni, qualificati e indipendenti.
7. Nell'ambito delle verifiche tecniche di cui al punto 3 del presente articolo, l'Amministrazione Provinciale o suo delegato può richiedere integrazioni ed aggiornamenti tecnici se necessari ai fini dell'istruttoria.
8. Il richiedente, anche attraverso una persona delegata (progettista, direttore lavori, ecc.), è tenuto ad aggiornare l'Amministrazione Provinciale o suo delegato

sull'andamento del cantiere, anche mediante l'invio di adeguata documentazione fotografica. L'Amministrazione Provinciale o suo delegato, previo accordo con il richiedente o persona delegata, pianificherà i sopralluoghi in cantiere in relazione all'andamento dei lavori. La mancata esecuzione dei sopralluoghi o l'impossibilità di verificare la qualità delle opere in cantiere comporta l'esclusione dal finanziamento.

Art. 6) Modalità di presentazione della domanda di contributo

1. Le domande devono essere presentate personalmente, almeno 30 giorni prima della data di inizio lavori, al Protocollo della Provincia di Udine, Piazza Patriarcato 3, Udine.
2. In caso di più proprietari, la richiesta di contributo può essere inoltrata:
 - a) da uno o più proprietari, o da tutti i proprietari, ognuno per un importo ridotto calcolato in modo proporzionale in base ai millesimi di proprietà;
 - b) da un solo proprietario per l'intero importo, se provvisto di una liberatoria ad usufruire dell'intero contributo sottoscritta da tutti gli altri proprietari.In ogni caso, tutti i richiedenti devono avere i requisiti di cui al precedente art. 3.1.
3. La domanda dovrà essere redatta sull'apposito modulo allegato A del presente Regolamento, e completa con i seguenti allegati:
 - a) documentazione certificante il titolo di proprietà dell'edificio (anche dichiarazione sostitutiva di atto notorio, predisposta nella documentazione allegata);
 - b) dichiarazione che l'intervento non è soggetto ad altri incentivi per l'efficienza energetica (compresa nel modulo di richiesta);
 - c) documentazione grafica e di calcolo in duplice copia, redatta da un progettista, che attesti la rispondenza del progetto ai requisiti di cui all'art. 3 punti 5 e 6; l'elenco della documentazione richiesta è riportato nell'allegato D del presente regolamento;
 - d) liberatoria per l'utilizzo della documentazione da parte della Provincia di Udine ai fini dell'ottenimento dei Titoli di efficienza energetica, riportata nell'allegato B al presente Regolamento. Per gli interventi di riqualificazione energetica, il richiedente è obbligato a fornire copia delle bollette (per 1 anno prima dei lavori e 8 anni dopo i lavori) attestanti i consumi energetici dell'edificio;
 - e) relazione tecnica, redatta da un progettista abilitato, con il calcolo dei fabbisogni energetici che attesti una copertura degli stessi da fonti rinnovabili superiore al 60%, qualora si intenda beneficiare della relativa maggiorazione di contributo;
 - f) attestato ISEE, qualora si intenda beneficiare della relativa maggiorazione di contributo.
4. Contestualmente all'avvio dei lavori, il richiedente dovrà inviare alla Provincia di Udine copia della comunicazione di inizio lavori.

Art. 7) Condizioni di ammissibilità

1. La domanda sarà dichiarata ammissibile al contributo solo se accompagnata da tutta la documentazione prevista al precedente art. 6 punti 3.
2. L'ammissione a finanziamento della domanda verrà confermata al beneficiario mediante comunicazione scritta inviata per posta raccomandata/posta elettronica certificata.
3. La Provincia di Udine si riserva, comunque, di richiedere ulteriore documentazione aggiuntiva, se necessaria ai fini dell'istruttoria.
4. Il presente Regolamento avrà durata di 365 giorni a partire dalla data di pubblicazione, che avverrà dopo un'adeguata comunicazione istituzionale della durata di almeno 60 giorni, al sito web dell'Amministrazione Provinciale - www.provincia.udine.it - che corrisponderà alla data di apertura dei termini di presentazione delle domande.

Art. 8) Erogazione dei finanziamenti

1. La Provincia di Udine finanzia, secondo il metodo a sportello, ovvero secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande (riferimento a data e ora di presentazione all'Ufficio Protocollo della Provincia di Udine ed all'Ufficio Postale), tutti gli interventi ritenuti ammissibili fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
2. Gli importi ed i coefficienti di calcolo dei finanziamenti, così come descritti nell'art. 4.1, sono indicati nelle Tabelle 1 e 2 allegate al presente Regolamento.
3. Il contributo verrà erogato in un'unica tranches. Per la liquidazione del contributo il beneficiario deve presentare alla Provincia di Udine il modulo allegato C del presente Regolamento, completo dei seguenti documenti:
 - a) copia della comunicazione di fine lavori;
 - b) copia del rapporto sul test di tenuta all'aria attestante il rispetto dei requisiti di cui all'art. 5 punto 2;
 - c) certificato di residenza attestante l'avvenuto trasferimento della residenza;
 - d) nel caso di interventi di riqualificazione energetica: quadro consuntivo delle spese sostenute, copia delle fatture di spesa quietanziate (ai soli fini di verifica, potranno essere richieste in visione le fatture in originale) e copie dei bonifici bancari o postali che devono riportare nella causale il numero della fattura di riferimento e, come dati dell'ordinante, il nominativo del richiedente il contributo;
 - e) copia dell'attestato di certificazione energetica, conformemente alle disposizioni normative regionali e/o nazionali vigenti;
 - f) dichiarazione che l'intervento non ha beneficiato di altri incentivi per l'efficienza energetica.

L'erogazione del contributo è subordinata alla regolarità degli avvenuti sopralluoghi e alla rispondenza delle opere ai requisiti di qualità richiesti dal presente Regolamento.

Art. 9) Divieto di cumulabilità, varianti, proroghe e cause di esclusione

1. I contributi di cui al presente Regolamento non sono cumulabili con le altre forme di incentivazione per l'efficienza energetica erogate per gli stessi interventi e previste da leggi comunitarie, nazionali o regionali.
2. Sono cause di esclusione dal contributo:
 - a) mancato invio della comunicazione di inizio lavori di cui all'art. 6 punto 4 o avvio dei lavori oltre 1 anno dalla data di presentazione della domanda;
 - b) esecuzione dei lavori in modo non conforme ai requisiti di qualità del presente Regolamento;
 - c) mancato conseguimento dell'indice termico dell'involucro minimo finanziabile;
 - d) mancata esecuzione dei sopralluoghi, impossibilità di verificare la qualità delle opere in cantiere, mancata esecuzione del test di tenuta all'aria.
3. L'Amministrazione Provinciale ha facoltà di approvare come varianti:
 - a) interventi realizzati in modo non conforme al progetto presentato, salvo varianti preventivamente comunicate alla Provincia di Udine ed accolte per iscritto;
 - b) in caso di declassamento dell'indice termico dell'involucro rispetto a quello previsto nella domanda di contributo, per varianti in corso d'opera, queste devono essere comunicate tempestivamente all'Amministrazione provinciale e il contributo deve essere ricalcolato in base ai coefficienti delle Tabelle 1 e 2.
4. Nei casi di riqualificazione energetica, le fatture di spesa devono essere pagate mediante bonifico bancario o postale. Nelle fatture deve essere indicato in modo inequivocabile il riferimento all'edificio su cui vengono effettuati gli interventi, nonché la descrizione precisa delle opere eseguite. Le fatture non accompagnate dall'attestazione del pagamento o senza l'indicazione dell'edificio saranno escluse dal

calcolo del finanziamento. Analogamente saranno escluse dal calcolo del contributo le attestazioni di pagamento non effettuate con bonifico bancario o postale, riportanti nella causale il numero della fattura di riferimento e, come dati dell'ordinante, il nominativo del richiedente il contributo.

5. Per le domande accettate per cui non avvenga il trasferimento della residenza entro 6 mesi, come previsto dall'art. 3.1, il beneficiario perderà il diritto al finanziamento, ad eccezione di comprovati motivi ostativi debitamente comunicati ed accettati dalla Provincia ed, in ogni caso, la proroga concessa non potrà essere superiore ai ulteriori 6 mesi.
6. Qualora, a seguito di controlli effettuati dalla Provincia di Udine o da altro Ente deputato, si rilevassero inadempienze e/o irregolarità rispetto a quanto contenuto nel presente Regolamento e/o a quanto dichiarato, il soggetto beneficiario perderà il diritto al finanziamento qualora non ancora erogato ovvero dovrà restituire alla Provincia di Udine il contributo ricevuto, maggiorato dei relativi interessi calcolati in base a quanto stabilito al Titolo III, Capo II della L.R. 20 marzo 2000 n. 7 e s.m.i.

Art. 10) Clausole finali e responsabilità

1. La Provincia di Udine non si assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione o disguido di comunicazione ai richiedenti, dovuti ad inesatte indicazioni del recapito nella domanda, ovvero per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi.

Art. 11) Clausola di salvaguardia

1. In caso di sopravvenienza di disposizioni normative regionali e/o nazionali in contrasto in tutto o in parte con i principi e i criteri di erogazione degli incentivi così come disciplinati dal presente Regolamento, l'Amministrazione provinciale si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di anticipare la chiusura dei termini di validità del presente Regolamento, non ammettendo domande al contributo e sospendendo l'erogazione dei finanziamenti.

Art. 12) Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda al vigente Regolamento Provinciale per l'erogazione dei contributi ed alla normativa regionale vigente in materia.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

- A) Domanda di contributo e dichiarazione sostitutiva di atto notorio
 - B) Liberatoria per l'utilizzo della documentazione ai fini dell'ottenimento dei Titoli di efficienza energetica
 - C) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per la liquidazione del contributo
 - D) Indicazioni tecniche, requisiti e documentazione richiesta per l'accesso agli incentivi
- Tabella 1
Tabella 2